

# **La comunicazione della titolarità effettiva: indicazioni operative**

**10 ottobre 2023**



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA ROVIGO

## La normativa

**Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015** relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, **Direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018** che modifica la direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV e V direttiva antiriciclaggio).

**Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (decreto antiriciclaggio).

**Decreto 11 marzo 2022, n. 55**, Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva (decreto).

**Decreto 12 aprile 2023** recante l'approvazione del modello digitale per la pratica telematica di comunicazione del titolare effettivo

**Decreto 20 aprile 2023** recante l'approvazione degli importi dei diritti di segreteria

**Decreto 16 marzo 2023** recante l'approvazione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva.

**Decreto 29 settembre 2023** (pubblicato in G.U. n. 236 del 09/10/2023) che avvia l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva **a partire dal 10 ottobre 2023**.

## Il glossario del titolare effettivo 1/2

**Titolare effettivo:** la disciplina "antiriciclaggio" prevede l'obbligo di individuazione del titolare effettivo che, per i "clienti" diversi dalle persone fisiche o dagli enti privi di personalità giuridica, coincide con la persona fisica o le persone fisiche, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (art. 1, co. 2, lett. pp, decreto antiriciclaggio).

Per i clienti diversi dalle persone fisiche o dagli enti privi di personalità giuridica il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (artt. 20 e 22 decreto antiriciclaggio).

**Imprese dotate di personalità giuridica:** le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata e cooperative.

**Persone giuridiche private:** le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

**Trust (definizione):** per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico (art. 2, legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985).

**Trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale:** i trust disciplinati dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali ai sensi dell'art. 73 del d.p.r. 22/12/1986 n. 917 (Testo unico imposte sui redditi), in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica e quelli non residenti nel territorio della Repubblica, per i redditi quivi prodotti.

*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del d.p.r. 22/12/1986 n. 917, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.*

*Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.*

**Istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale:** gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine; anche questi, come il trust, devono essere "stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica Italiana".

L'Italia ha comunicato alla Commissione Europea che il "mandato fiduciario" è, in base all'ordinamento italiano, istituto giuridico affine al trust.

## Il glossario del titolare effettivo 2/2

**Mandato fiduciario:** è il contratto per mezzo del quale il mandante (persona fisica o giuridica) attribuisce ad un terzo la titolarità formale e l'amministrazione di un bene mobile (es.: azioni o quote di partecipazione di società) o immobile; in tal modo, pur rimanendo in capo al mandante la titolarità effettiva del bene, viene attribuita al mandatario a ciò autorizzato (es.: società fiduciaria), la facoltà di esercitare tutti i diritti che ne scaturiscono, compiendo uno o più atti giuridici in nome proprio ma per conto e nell'interesse del fiduciante.

Solo per i mandati fiduciari conclusi con le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, vige l'obbligo della comunicazione della titolarità effettiva.

**Fiduciario di trust (trustee) o di istituti giuridici affini:** il fiduciario o i fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

**Sezione autonoma:** la sezione autonoma del registro delle imprese contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private.

**Sezione speciale:** la sezione speciale del registro delle imprese recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

**Controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria** (o controllo interno di diritto): disponibilità diretta o in via indiretta - tramite altre società controllate, società fiduciarie o per interposta persona - della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea ordinaria che approva il bilancio e nomina gli amministratori della società.

**Controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria** (o controllo interno di fatto): disponibilità di un maggioranza relativa dei voti, diversa da quella maggioritaria, che consenta di esercitare un'influenza dominante continua, stabile e dotata di un sufficiente grado di certezza, "sufficiente" ad esercitare il controllo attraverso l'esercizio del diritto di voto in assemblea ordinaria.

**Controllo esterno in forza di 'particolari vincoli contrattuali' per influenza dominante sulla società** (o controllo negoziale): l'influenza dominante sulla società è conseguita in virtù di particolari rapporti contrattuali, che pongono la stessa in una situazione obiettiva di dipendenza economica tale da condizionarne esistenza e sopravvivenza (es.: contratti di agenzia, di commissione, di concessione, che pongono la società agente o commissionaria o concessionaria in una condizione di dipendenza economica).

**Controinteressati all'accesso:** coloro che indicano nella comunicazione relativa alle informazioni attinenti alla titolarità effettiva le circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione dell'accesso ai propri dati personali.

**Difformità:** i soggetti obbligati alla adeguata verifica e accreditati alla consultazione, segnalano le difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute attraverso la consultazione della sezione autonoma e di quella speciale del registro delle imprese, e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

# Gli strumenti di supporto all'utenza



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA ROVIGO

[Sito internet Camera di Commercio Venezia Rovigo](#)

Te✓

**Titolare Effettivo**

Dato ufficiale Registro Imprese

[Sito internet titolare effettivo](#) (accreditamento, consultazione, manuali operativi)

DI  
RE

Depositi e Istanze  
Registro imprese

[DIRE](#) (servizio web per la compilazione della comunicazione del titolare effettivo)



[Supporto specialistico Registro Imprese](#) (dodici schede dedicate al titolare effettivo)



UNIONCAMERE

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Manuale operativo per l'invio telematico  
delle comunicazioni del titolare effettivo  
agli uffici del registro delle imprese



UNIONCAMERE

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Manuale operativo per l'accreditamento dei soggetti obbligati alla  
adeguata verifica

# SARI – Schede del titolare effettivo

## **Imprese con personalità giuridica:**

24.1.1 COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI IMPRESA CON PERSONALITÀ GIURIDICA GIA' ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA DATA DEL 09/10/2023

24.1.2 COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI IMPRESA CON PERSONALITÀ GIURIDICA ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DOPO LA DATA DEL 09/10/2023

24.1.3 VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - IMPRESE

## **Persone giuridiche private:**

24.2.1 COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE GIA' ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI ALLA DATA DEL 09/10/2023

24.2.2 COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE ISCRITTE NEI RISPETTIVI REGISTRI DOPO LA DATA DEL 09/10/2023

24.2.3 VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

## **Trust:**

24.3.1 COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST COSTITUITI ALLA DATA DEL 09/10/2023

24.3.2 COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI TRUST COSTITUITI DOPO LA DATA DEL 10/10/2023

24.3.3 VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVI ALLA TITOLARITA' EFFETTIVA DI TRUST

## **Istituti giuridici affini al trust (mandato fiduciario):**

24.4.1 COMUNICAZIONE INIZIALE (PRIMO POPOLAMENTO) DEL TITOLARE EFFETTIVO DI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST (MANDATO FIDUCIARIO) COSTITUITI ALLA DATA DEL 09/10/2023

24.4.2 COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST (MANDATO FIDUCIARIO) COSTITUITI DOPO LA DATA DEL 09/10/2023

24.4.3 VARIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVI ALLA TITOLARITA' EFFETTIVA DI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST (MANDATO FIDUCIARIO).

## **L'individuazione della titolarità effettiva**

# I “*soggetti*” obbligati a comunicare la titolarità effettiva

L'obbligo di presentare la comunicazione della titolarità effettiva riguarda:

- le imprese dotate di personalità giuridica (s.p.a., s.a.p.a, s.r.l., s.r.l.s., cooperative), anche se in forma consortile, incluse le società partecipate da enti pubblici;
- le persone giuridiche private, iscritte nei registri prefettizi e nei registri regionali delle persone giuridiche private, di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361;
- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini (mandato fiduciario).

Sono **escluse dall'obbligo** della comunicazione del titolare effettivo:

- le società di persone;
- i consorzi di imprese;
- le imprese individuali;
- le associazioni non riconosciute;
- le sedi secondarie di imprese dotate di personalità giuridica con sede legale in un Paese della UE, che assolvono all'obbligo nel Paese della casa madre.



# La titolarità effettiva delle imprese persone giuridiche - Criteri

CRITERIO DELLA PROPRIETÀ  
(art. 20 c.2)



A. **proprietà diretta**: costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica;

B. **proprietà indiretta**: costituisce indicazione di proprietà indiretta una partecipazione superiore al 25% posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona;

CRITERIO DEL CONTROLLO  
(art. 20 c. 3)



VOTI IN ASSEMBLEA



a. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

VINCOLI  
CONTRATTUALI

c. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

CRITERIO RESIDUALE  
(art. 20 co. 5)

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

# La titolarità effettiva delle imprese persone giuridiche - Indicazioni generali

Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche il titolare effettivo è individuato nella persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o la proprietà indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (art. 20, co. 1, decreto antiriciclaggio).

La legislazione nazionale prevede l'applicazione in forma **"gerarchica"** dei criteri della proprietà, del controllo e residuale.

Nella compilazione del modello TE alle persone fisiche individuate quali titolari effettivi viene attribuito un codice che si diversifica a seconda del soggetto giuridico cui è riferita la dichiarazione e al criterio adottato per la sua individuazione.

| IMPRESE CON PERSONALITÀ GIURIDICA - CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TPD                                                                   | PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE   |
| TPI                                                                   | PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE |
| TCM                                                                   | CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA                 |
| TCE                                                                   | CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA          |
| TVC                                                                   | ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETÀ'              |
| TRA                                                                   | TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE                        |

## Il criterio della proprietà diretta 1/2

Proprietà diretta: costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica.

| ESEMPIO 1 - ALFA spa                            |                              |                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SOCI PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTECIPAZIONI | DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE | ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE |
| A                                               | PROPRIETÀ                    | 30%                         |
| B                                               | PROPRIETÀ                    | 30%                         |
| C                                               | PROPRIETÀ                    | 40%                         |

I titolari effettivi di Alfa spa sono i soci-persone fisiche 'A', 'B' e 'C', ciascuno dei quali è titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale > al 25%, da indicare nel modello digitale TE con codice TPD (titolare di partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale).

Ma se il socio-persona fisica 'B', titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il *dominus* e vero gestore della quota fosse il socio 'A', questo sarebbe sia proprietario diretto che indiretto di partecipazione al capitale sociale: titolari effettivi sarebbero 'A' e 'C' con codice TPD (titolare di partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale), e ancora 'A' con codice TPI (titolare di partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale).

Sempre nell'ipotesi in cui 'B' sia persona interposta e il *dominus* e vero gestore della quota sia invece il socio 'D', persona fisica estranea alla compagine sociale, i titolari effettivi sarebbero 'A' e 'C' con codice TPD (titolare di partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale), e 'D' con codice TPI (titolare di partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale).

## Il criterio della proprietà diretta 2/2

Proprietà diretta: costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica.

| ESEMPIO Alfa Spa                                |                              |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SOCI PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTECIPAZIONI | DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE | ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE |
| A                                               | PROPRIETA'                   | 10,00%                       |
| B                                               | PROPRIETA'                   | 20,00%                       |
| C                                               | PROPRIETA'                   | 30,00%                       |
| D                                               | PROPRIETA'                   | 40,00%                       |

I titolari effettivi di Alfa spa sono i soci-persone fisiche 'C' e 'D', ciascuno dei quali è titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale > al 25%, da indicare nel modello digitale TE con codice TPD (titolare di partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale).

Ma se il socio-persona fisica 'A', titolare formale della partecipazione, fosse persona interposta e il *dominus* e vero gestore della quota fosse il socio 'B', quest'ultimo sarebbe sia proprietario diretto che indiretto di partecipazioni al capitale sociale, entrambe sotto soglia; le due partecipazioni sommate portano ad attribuire a 'B' una partecipazione complessiva pari al 30% del capitale sociale (c.d. cumulo delle quote di proprietà), quindi rilevante ai fini dell'applicazione del criterio della proprietà (le istruzioni del modello TE chiariscono che in questi casi il codice da indicare è TPI).

Oltre ai soci-persone fisiche 'C' e 'D', con codice TPD, deve essere riportato nel modello TE quale titolare effettivo anche il socio-persona fisica 'B', da indicare con il codice TPI (titolare di partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale).

# I diritti reali parziari o i vincoli su azioni o quote

Le azioni o quote di partecipazione possono formare oggetto di diritti reali parziali (usufrutto, nuda proprietà, pegno) oppure di comproprietà; su di esse possono inoltre insistere dei vincoli (sequestro, pignoramento).

Nella tabella sono illustrate le disposizioni di legge sull'esercizio dei diritti sociali, fermo restando che il singolo caso potrebbe essere regolato diversamente dall'accordo tra le parti o dal provvedimento dell'autorità giudiziaria.

| Diritto o vincolo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usufrutto         | <p>Ai fini dell'individuazione della persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell'operazione, si considera titolare effettivo l'usufruttuario quale soggetto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea.</p> <p>Qualora il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l'usufruttuario, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell'operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all'usufruttuario (l'utile).</p>                                                                |
| Nuda proprietà    | V. "Usufrutto"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pegno             | <p>Ai fini dell'individuazione della persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell'operazione, si considera titolare effettivo il creditore pignoratizio, quale soggetto legittimato ad esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea.</p> <p>Qualora il diritto di voto spetti al proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il proprietario quanto il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell'operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al proprietario (il voto) quanto al creditore pignoratizio (l'utile).</p>                                                  |
| Sequestro         | Il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quote di partecipazione spettano al custode, salvo diversa previsione nel provvedimento adottato dal Giudice; il custode può essere individuato come "titolare effettivo", se la partecipazione supera la soglia del 25% del capitale sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Comunione         | <p>L'art. 1105 c.c. stabilisce che il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l'atto da compiere rientri nell'ordinaria amministrazione: questi può essere individuato come "titolare effettivo", se la partecipazione supera la soglia del 25% del capitale sociale.</p> <p>Se la partecipazione sociale che forma oggetto di comunione è attribuibile in parti uguali ai comunisti, nessuno di essi è titolare della maggioranza della partecipazione; in tal caso l'amministratore della società può indicare come "titolari effettivi" tutti i comproprietari (se la partecipazione supera la soglia del 25% del capitale sociale), salvo che circostanze di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.</p> |
| Pignoramento      | <p>Quando la partecipazione è sottoposta a pignoramento, ovvero è inclusa in una procedura esecutiva concorsuale, l'indicazione fornita da vari Tribunali è che il "titolare effettivo" deve essere individuato nel socio-debitore esecutato o fallito, sempreché la stessa superi la soglia del 25% del capitale sociale: <i>Trib. Bergamo, comunicazione del 17/11/2020</i>, <i>Trib. Bologna, comunicazione del 13/11/2020</i>, <i>Trib. Ferrara, comunicazione del 25/3/2021</i>, <i>Trib. Matera, comunicazione del 14/12/2020</i>, <i>Trib. Salerno, comunicazione del 10/12/2020</i> (disponibili su web).</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Il criterio della proprietà indiretta

Proprietà indiretta: costituisce indicazione di proprietà indiretta una partecipazione superiore al 25% posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

| ESEMPIO ALFA spa                |                              |                             |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI | DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE | ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE |
| A (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 30%                         |
| B (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 30%                         |
| Delta spa                       | PROPRIETÀ                    | 40%                         |

La presenza nella compagine sociale di una società con partecipazione sopra-soglia impone la ricerca di persone fisiche che, a monte e quindi tramite Delta spa, siano individuabili come titolari effettivi indiretti di Alfa spa.

Al riguardo, in assenza di specifiche indicazioni legislative sono state elaborate due interpretazioni, che individuano la soglia del 25% più uno della proprietà del capitale in relazione:

- a) al capitale della società 'cliente', attraverso l'applicazione del c.d. metodo del moltiplicatore;
- b) al capitale della società 'cliente', individuando le persone fisiche che nella catena partecipativa detengono una partecipazione sopra-soglia.

## Il criterio della proprietà indiretta: *metodo del moltiplicatore*

| ESEMPIO    ALFA spa             |                              |                             |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI | DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE | ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE |
| A (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 30%                         |
| B (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 30%                         |
| Delta spa                       | PROPRIETÀ                    | 40%                         |

Utilizzando il *metodo del moltiplicatore* (Consiglio Nazionale del Notariato), la quota di partecipazione indiretta si ottiene con la moltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa.

Nell'esempio, se Delta spa è posseduta al 70% da 'X' e 30% da 'Y', soci persone fisiche, i titolari effettivi di Alfa spa sono i soci-persone fisiche 'A' e 'B', da indicare nel modello digitale TE con codice TPD (titolare di partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale), e 'X' da indicare con codice TPI (titolare di partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale) in quanto  $70\% \times 40\% = 28\%$  di Alfa spa (rimane escluso il socio 'Y' in quanto  $30\% \times 40\% = 12\%$  di Alfa spa).

## **Il criterio della proprietà indiretta: *metodo della partecipazione sopra-soglia in ogni punto della catena di controllo***

| ESEMPIO ALFA spa                |                              |                             |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI | DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE | ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE |
| A (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 30%                         |
| B (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 30%                         |
| Delta spa                       | PROPRIETÀ                    | 40%                         |

Utilizzando il metodo della partecipazione sopra-soglia in ogni punto della catena di partecipativa (Assonime e CNDCEC), la quota di partecipazione indiretta si ottiene individuando come titolari effettivi le persone fisiche che abbiano una partecipazione superiore al 25% nella società socia, purché tale requisito sia assicurato in ogni punto della catena partecipativa.

Nell'esempio, se Delta spa è posseduta al 70% da 'X' e 30% da 'Y', soci persone fisiche, i titolari effettivi di Alfa spa sono i soci-persone fisiche 'A' e 'B', da indicare nel modello digitale TE con codice TPD (titolare di partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale), ma anche 'X' e 'Y', in quanto titolari di una quota in Delta spa superiore al 25%, da indicare con codice TPI (titolare di partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale).



## Il criterio del controllo 1/2

| ESEMPIO ALFA spa                |                              |                             |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI | DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE | ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE |
| Delta spa                       | PROPRIETÀ                    | 20%                         |
| Beta srl                        | PROPRIETÀ                    | 20%                         |
| C (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 20%                         |
| D (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 15%                         |
| E (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 15%                         |
| F (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 10%                         |

Gli amministratori fanno ricorso al 'criterio del controllo' quando l'esame degli assetti proprietari e gli accertamenti svolti presso i soci non evidenziano alcuna titolarità effettiva diretta superiore al 25% del capitale, né risultano titolarità effettive indirette sul capitale.

Il criterio del controllo individua il titolare effettivo nella persona fisica o nelle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza del:

- controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (TCM);
- controllo di voti sufficienti per influenza dominante in assemblea ordinaria (TCE);
- esistenza di vincoli contrattuali per influenza dominante sulla società (TVC).

## Il criterio del controllo 2/2

| ESEMPIO ALFA spa                |                              |                             |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI | DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE | ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE |
| Delta spa                       | PROPRIETÀ                    | 20%                         |
| Beta srl                        | PROPRIETÀ                    | 20%                         |
| C (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 20%                         |
| D (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 15%                         |
| E (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 15%                         |
| F (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 10%                         |

Gli amministratori ricorrono al criterio del controllo se risulta che:

- a) non sussistono ipotesi di titolarità formale di quote superiore al 25%;
- b) non vi sono interposizioni di persone tra i soci-persone fisiche tali da generare fenomeni rilevanti di proprietà indiretta;
- c) nessuno dei soci persone-fisiche - 'C', 'D', 'E' e 'F' - controlla una delle due società-socie (e sia quindi titolare della 'proprietà indiretta' della corrispondente partecipazione).

Esempi di applicazione del criterio del controllo:

1) se i soci-persone fisiche 'C', 'D', 'E' e 'F' si accordano nel senso di votare conformemente a 'F' nelle assemblee ordinarie (es.: patto parasociale), quest'ultimo è il titolare effettivo da dichiarare nel modello TE, in quanto 'F' dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria.

Nel modulo digitale TE il titolare effettivo 'F' deve essere indicato con il codice TCM (CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA).

2) se invece solo 'C' e 'D' si accordano con 'F' nel senso sopra indicato, quest'ultimo dispone del 45% dei voti: in questo caso potrebbe, di fatto, esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

In tale caso, nel modulo digitale TE il titolare effettivo 'F' deve essere indicato con il codice TCE (CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA).

## Il criterio residuale

| ESEMPIO ALFA spa                |                              |                             |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| SOCI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI | DIRITTO SULLA PARTECIPAZIONE | ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE |
| Delta spa                       | PROPRIETÀ                    | 20%                         |
| Beta srl                        | PROPRIETÀ                    | 20%                         |
| C (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 20%                         |
| D (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 15%                         |
| E (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 15%                         |
| F (persona fisica)              | PROPRIETÀ                    | 10%                         |

Se dall'esame degli assetti proprietari non è possibile individuare alcuna titolarità effettiva diretta, indiretta o di controllo, gli amministratori devono ricorrere al 'criterio residuale', la cui applicazione deve essere adeguatamente motivata, conservando traccia delle **verifiche svolte e dei motivi** che hanno impedito l'utilizzo del criterio dominicale e di quello del controllo.

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che siano titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi e statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società, da indicare nel modello TE con il codice TRA (titolare poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione).

L'indicazione della titolarità effettiva in capo a questi soggetti **non deve essere necessariamente cumulativa**, in quanto l'individuazione è compiuta tenendo conto delle concrete caratteristiche organizzative della società, e mira ad individuare "...la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello..." tra quelle elencate, vale a dire chi ha la responsabilità ultima e generale della società e prende le decisioni vincolanti verso l'esterno (art. 3, co. 1, punto 6, lett. a), Direttiva UE N. 849/2015).

## La titolarità effettiva delle persone giuridiche private

Nel caso di persone giuridiche private - ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica - i titolari effettivi sono **cumulativamente individuati** (art. 20 comma 4) in:

- a. fondatori, ove in vita,
- b. beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c. titolari poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

| SOGGETTI INDIVIDUATI                                  |
|-------------------------------------------------------|
| A (fondatore, amministratore e rappresentante legale) |
| B (amministratore con poteri di direzione)            |
| C (amministratore)                                    |
| D (beneficiario)                                      |
| E (beneficiario)                                      |
| F (beneficiario)                                      |

Al Titolare Effettivo, persona fisica devono essere attribuiti uno dei seguenti requisiti:

| PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – CODICI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>FND</b>                                                     | FONDATORE                                                      |
| <b>BNP</b>                                                     | BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA                   |
| <b>TRA</b>                                                     | TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE |

# Obblighi degli amministratori di imprese e persone giuridiche private

Gli amministratori delle **imprese dotate di personalità giuridica** e delle **persone giuridiche private** devono svolgere accertamenti per individuare i titolari effettivi degli enti/società amministrate, senza fermarsi alla mera titolarità formale delle partecipazioni.

È utile ricordare che nel d.lgs. 231/2007:

- l'art. 20, co. 6, prevede che: *"I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare..."*, e, in caso di ricorso al criterio residuale, anche *"...delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo..."* mediante l'applicazione del criterio della proprietà e di quello del controllo;

- l'art. 22, co. 2 e 3, prevedono che:

(comma 2) *"...le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati"*.

(comma 3) *"Le informazioni di cui al comma 2 inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora rimangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci..."*.

## Obblighi dei soci delle imprese con personalità giuridica

In caso di inerzia o rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni ritenute necessarie per individuare il titolare effettivo, ovvero qualora vengano indicate informazioni palesemente fraudolente, diviene inesercitabile il diritto di voto per il socio in questione, e le deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante sono impugnabili ai sensi dell'art. 2377 c.c..

## La titolarità effettiva dei trust 1/2

La titolarità effettiva di trust è **cumulativamente individuata** nella persona fisica\le persone fisiche che ricopre\ricoprono uno dei seguenti ruoli:

- costituente/i (settlor)
- fiduciario/i (trustee)
- guardiano/i
- altra/e persona/e per conto del fiduciario
- beneficiario/i
- soggetto/i che esercita/esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

| Trust Alfa (trust rilevante ai fini fiscali)                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| SOGGETTI INDIVIDUATI                                                           |
| A (costituente il trust)                                                       |
| B (fiduciario)                                                                 |
| C (guardiano)                                                                  |
| D (beneficiario)                                                               |
| E (beneficiario)                                                               |
| G (persona che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust) |

I trust tenuti all'iscrizione nella sezione speciale sono i trust disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali ai sensi dell'art. 73 del DPR 22/12/1986 n. 917, in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica e quelli non residenti nel territorio della Repubblica, per i redditi quivi prodotti.

Se il trust è residente in Italia, ma costituito all'estero, l'invio deve essere destinato alla Camera di Commercio di Roma.

## La titolarità effettiva dei trust 2/2

Qualora uno di questi ruoli (costituente, fiduciario, guardiano, altra persona per conto del fiduciario, beneficiario, soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi) sia ricoperto da una o più **persone fisiche** devono essere utilizzati i codici di seguito indicati:

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| CST | COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                 |
| FDU | FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                  |
| GUR | GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                   |
| DDF | SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE |
| BNC | BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE                               |
| TFC | ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE                |

Nel caso in cui i ruoli sopraindicati siano ricoperti da un **soggetto collettivo**, occorre indicare il Titolare Effettivo, persona fisica utilizzando uno di questi requisiti, individuando la persona fisica che, a sua volta, è titolare effettivo di tale soggetto giuridico collettivo:

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSA | TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                 |
| FDA | TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                  |
| GUA | TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                   |
| DDA | TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE |
| BNA | TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE                               |
| TFA | TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE                |

## La titolarità effettiva degli istituti giuridici affini 1/2

I titolari effettivi di istituto giuridico affine al trust (mandato fiduciario) sono **cumulativamente** il costituente e il beneficiario, non può essere il fiduciario stesso (art. 22 del D.Lgs 231/2007 e D.M. 12 aprile 2023).

Devono essere indicati quali Titolari Effettivi **cumulativamente** anche la persona fisica\le persone fisiche che ricopre\ ricoprono uno dei seguenti ruoli:

- guardiano/i
- altra/e persona per conto del fiduciario
- soggetto/i che esercita/esercitano il controllo sui beni conferiti nell'istituto giuridico affine, attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Qualora uno di questi ruoli sia ricoperto da una o più **persone fisiche** devono essere utilizzati i codici di seguito indicati:

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| CST | COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                 |
| GUR | GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                   |
| DDF | SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE |
| BNC | BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE                               |
| TFC | ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE                |

Nel caso in cui i ruoli sopraindicati siano ricoperti da un **soggetto collettivo**, occorre indicare il Titolare Effettivo, persona fisica utilizzando uno di questi requisiti, individuando la persona fisica che, a sua volta, è titolare effettivo di tale soggetto giuridico collettivo:

|     |                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSA | TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                 |
| GUA | TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE                                   |
| DDA | TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE |
| BNA | TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE                               |
| TFA | TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE                |



## La titolarità effettiva degli istituti giuridici affini 2/2

Per istituti giuridici affini al trust, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale, si intende soltanto il **mandato fiduciario** conferito ad una società fiduciaria, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante la "Disciplina delle società fiduciarie e di revisione", e del D.M 16 gennaio 1995.

La comunicazione della titolarità effettiva non riguarda il contratto di affidamento fiduciario di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (legge sul "Dopo di noi"), né gli atti di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c.

È possibile comunicare un solo mandato fiduciario per pratica.

L'adempimento della titolarità effettiva deve essere presentato presso la Camera di Commercio dove ha sede la società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

Se la società fiduciaria ha sede all'estero presenta la comunicazione al registro delle imprese dove è iscritta la sede secondaria, o, in presenza nel territorio italiano di sole unità locali, al registro delle imprese dove è iscritta l'unità locale cui fa riferimento il mandato fiduciario.

Se la società fiduciaria con sede all'estero è priva di una stabile organizzazione in Italia, operando solo attraverso agenti commercio, è competente la Camera di Commercio di Roma ("Camera di compensazione"), a condizione che la società fiduciaria sia in possesso di un codice fiscale italiano.

# Gli obblighi dei fiduciari di trust e di istituti giuridici affini

Anche per i fiduciari di trust e per le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, sono previsti **obblighi di indagine** analoghi a quelli indicati per gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, ai fini dell'individuazione della titolarità effettiva.

Essi ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, conservando tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b).

## **La comunicazione del titolare effettivo: modalità di predisposizione e invio del modello in formato elettronico**

# Il modello di comunicazione e il divieto di incarichi a terzi

La comunicazione del titolare effettivo deve essere predisposta con il **modello in formato elettronico TE** e presentata in modalità telematica con la Comunicazione Unica, tramite l'ambiente di compilazione DIRE o software di terze parti.

Il modello TE può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo e non può contenere altri adempimenti contestuali al registro delle imprese o essere destinato ad altri enti (AdE, Inail, Inps, Suap).

La comunicazione ha il valore giuridico di una dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), che comporta l'assunzione di responsabilità penali personali, in caso di dichiarazione mendace.

**Non è ammesso l'utilizzo della procura speciale al fine di assolvere questo obbligo di legge, e non si applica l'art. 31 della legge 340/2000 (sottoscrizione dell'istanza da parte dei professionisti): tutti i soggetti obbligati devono munirsi di firma digitale.**

# La sottoscrizione digitale della comunicazione

Le persone con cariche/qualifiche che devono sottoscrivere digitalmente la comunicazione del titolare effettivo (modello TE) sono così individuate:

1. per le imprese dotate di personalità giuridica (società di capitali): **un componente dell'organo amministrativo** (l'obbligo ricade su tutti i componenti dell'organo);
2. per le persone giuridiche private: **il fondatore** oppure **uno dei soggetti ai quali è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione**;
3. per i trust e istituti giuridici affini:
  - per i trust: **il fiduciario di trust** (trustee);
  - per gli istituti giuridici affini al trust (mandati fiduciari): **il fiduciario o la persona che esercita diritti, poteri o facoltà equivalenti al fiduciario.**

# La compilazione della comunicazione del titolare effettivo

La comunicazione (modello in formato elettronico TE) deve essere compilata con le seguenti informazioni:

1. **Dati identificativi del “soggetto”** a cui si riferisce la comunicazione della titolarità effettiva: ‘I’ Impresa, ‘M’ Mandato fiduciario, ‘P’ Persona giuridica privata, ‘T’ Trust;

2. **Dati identificativi del titolare effettivo:** il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e il codice fiscale in caso di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, la cittadinanza e le informazioni sulla titolarità effettiva (indicando uno dei requisiti disponibili nella modulistica informatica riportati in precedenza).

Inoltre:

- Per le **PGP**: denominazione ente, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata;
- Per i **TRUST**: denominazione, data e luogo nonché estremi dell’atto di costituzione;
- Per i **mandati fiduciari**: estremi del mandato fiduciario, ossia il numero o codice assegnato al mandato della società fiduciaria.

3. **Eventuali controinteressati:** coloro che ai sensi dell’art. 21, c. 2, lett. f) e c. 4, lett. d-bis) indicano nella comunicazione relativa al titolare effettivo le circostanze eccezionali ai fini dell’esclusione dell’accesso delle informazioni, quando l’accesso alle informazioni personali esporrebbe “...il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione” oppure se “il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età”, devono:

- selezionare anche il codice ‘CTR’;

- indicare, nell’apposito campo, l’indirizzo di posta elettronica certificata riferibile al titolare effettivo presso cui la Camera di Commercio deve inviare al controinteressato le istanze di accesso ricevute.

| CONTROINTERESSATO – CODICE DA UTILIZZARE E DESCRIZIONE |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CTR                                                    | CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DEL CONTROINTERESSATO |

# Ambiente di compilazione DIRE

**Crea nuova pratica**

1 IMPOSTA

2 COMPILA

3 COMPLETA E ALLEGA

4 FIRMA E INVIA

**Scegli Categoria Pratica**

 **SUGGERIMENTO:**  
Scopri quali sono le pratiche disponibili in DIRE. [Maggiori informazioni](#)

  
Iscrizione  
☐

  
Variazione  
☐

  
Bilancio  
☐

  
Trasferimento d'azienda  
☐

  
Titolare effettivo  
☐

  
Cancellazione  
☐

Sceita della tipologia di pratica «Titolare effettivo».

# Impostazione della comunicazione

## Scegli Destinazione Pratica

Provincia sede legale

ROMA

- provincia della sede legale per imprese PGP
- provincia di costituzione per trust (In caso di trust costituito all'estero la camera destinataria è quella di Roma)
- provincia della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

## Scegli Tipo Pratica

 È un rinvio? ☐ Sì ☒ No

Modalità compilazione

☒ Ad adempimenti

Titolare effettivo

☐ Prima comunicazione titolarità effettiva

☐ Variazione titolarità effettiva

Dovrà essere selezionato il tipo denuncia  
PRIMA COMUNICAZIONE – VARIAZIONE - CONFERMA



# Compilazione per spa e srl

## TITOLARI EFFETTIVI



### SUGGERIMENTO:

Utilizza questo riquadro per inserire, tramite il pulsante 'Nuovo', i dati di ogni Titolare Effettivo. Puoi verificare i requisiti previsti dalla norma per il Titolare Effettivo, consultando il sito [titolareeffettivo.registroimprese.it](http://titolareeffettivo.registroimprese.it)

Per verificare la sussistenza del requisito 'possesso di quota di capitale superiore al 25%', le imprese possono consultare il proprio elenco soci, tramite il servizio [Telemaco](#) o il [Cassetto digitale dell'imprenditore](#)

| Nome | Cognome | Codice fiscale | Azioni |
|------|---------|----------------|--------|
|------|---------|----------------|--------|

Nessun risultato

Sezione per l'inserimento dei titolari effettivi

Nuovo

## AUTOCERTIFICAZIONE



### SUGGERIMENTO:

Prendi visione e accetta la dichiarazione sostitutiva sottostante, con la quale attesti la veridicità dei dati che stai comunicando.

\*Dichiarazione veridicità dati



IL DICHIARANTE, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE/SINDACO DELLA SOCIETÀ INDICATA, ATTESTA AI SENSI DEGLI ART. 46, 47 E 76 DEL D.L. N. 445 DEL 2000 CHE I DATI E LE INFORMAZIONI CONTENUTI NELLA PRESENTE COMUNICAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA SONO VERITIERI E CORRISPONDENTI A QUANTO PERSONALMENTE ACCERTATO

Autodichiarazione, ai sensi dell'art. 48 del dpr n. 445/2000, "di responsabilità e consapevolezza in merito alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese"

# Compilazione per PGP non iscritte

## ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE

**SUGGERIMENTO:**  
Inserisci la data dell'evento che ha comportato la modifica della titolarità effettiva e l'indirizzo di posta elettronica certificata della persona giuridica privata

Denominazione  
**FONDAZIONE XYZ**

\*Data evento modificativo  
gg/mm/aaaa

\*PEC

## SEDI

**SUGGERIMENTO:**  
Utilizza questo riquadro per indicare i dati identificativi della sede legale. Puoi aggiungere anche eventuali altre localizzazioni, utilizzando ogni volta il pulsante 'Nuovo'.

| Tipo sede        | Modifiche eseguite | Provincia sede | Azioni |
|------------------|--------------------|----------------|--------|
| Nessun risultato |                    |                |        |

**Nuovo**

## TITOLARI EFFETTIVI

## AUTOCERTIFICAZIONE

Per le PGP sono previste le sezioni specifiche relative agli ESTREMI DELLA COMUNICAZIONE e alle SEDI

# Compilazione per trust

## INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE

\*Data di costituzione

gg/mm/aaaa

Per i TRUST è prevista la sezione  
specifica relativa alle  
INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE



\*Estremi di costituzione

\*Stato

Provincia

Scegli tra le opzioni

Scegli tra le opzioni

Comune

## TITOLARI EFFETTIVI

## AUTOCERTIFICAZIONE

# Compilazione per mandato fiduciario

## MANDATO FIDUCIARIO

Per **ogni mandato fiduciario** va presentata apposita comunicazione TE



### SUGGERIMENTO:

Utilizza questo riquadro per indicare gli estremi del mandato fiduciario per cui stai comunicando la titolarità effettiva.



\*Estremi del mandato

## TITOLARI EFFETTIVI

## AUTOCERTIFICAZIONE

## Compilazione dati titolare effettivo 1/2



CONFERMA E TORNA A ELENCO TITOLARI

**NUOVO TITOLARE EFFETTIVO**

Informazioni sul titolare effettivo organizzate in 4 sezioni



**RESIDENZA**



**DOMICILIO**



**REQUISITI/CARATTERISTICHE**



## Compilazione dati titolare effettivo 2/2

### TITOLARE EFFETTIVO

Codice fiscale 

|                                                                                                               |                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| *Data nascita<br>gg/mm/aaaa  | *Cognome                                        | *Nome                       |
|                                                                                                               | *Sesso<br>Scegli tra le opzioni ▼               | *Cittadinanza<br>ITALIA (I) |
| *Stato di nascita<br>Scegli tra le opzioni ▼                                                                  | Provincia di nascita<br>Scegli tra le opzioni ▼ | Comune di nascita           |

Dati anagrafici del titolare effettivo

### RESIDENZA

|                        |                                       |        |                     |
|------------------------|---------------------------------------|--------|---------------------|
| *Stato<br>ITALIA (I) ▼ | *Provincia<br>Scegli tra le opzioni ▼ | Comune | Frazione o località |
| *Indirizzo             | *Numero civico                        | CAP    | Altre indicazioni   |
| Email certificata      |                                       |        |                     |

Dati residenza del titolare effettivo

### DOMICILIO

☐ Domicilio diverso da residenza

Dati domicilio del titolare effettivo  
se diversi da quelli di residenza

## Scelta requisito/caratteristica impresa con personalità giuridica

### REQUISITO/CARATTERISTICA

\*Requisito/Caratteristica



PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE (TPD)



Selezionare dalla lista i  
requisiti/caratteristiche del titolare effettivo  
di una impresa con personalità giuridica

## Sceita requisito/caratteristica PGP

Selezionare dalla lista i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di una PGP

### REQUISITO/CARATTERISTICA

\*Requisito/Caratteristica



Nessuna opzione

FONDATORE (FND)

BENEFICIARIO DELLA PERSONA GIURIDICA PRIVATA (BNP)

TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA, AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE (TRA)

CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)



# Scelta requisito/caratteristica trust

## REQUISITO/CARATTERISTICA



### SUGGERIMENTO:

Utilizza i requisiti con prefisso 'TITOLARE EFFETTIVO DI (...)' solo nel caso in cui il titolare effettivo (persona fisica) è stato individuato all'interno di una persona giuridica che controlla il trust o istituto giuridico affine.

\*Requisito/Caratteristica



Nessuna opzione

Selezionare dalla lista i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di un trust

TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CSA)  
TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (FDA)  
TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUA)  
TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDA)  
TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNA)  
TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFA)  
COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CST)  
FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (FDU)  
GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUR)  
SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDF)  
BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNC)  
ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFC)  
CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)



# Scelta requisito/caratteristica mandato fiduciario

## REQUISITO/CARATTERISTICA



### SUGGERIMENTO:

Utilizza i requisiti con prefisso 'TITOLARE EFFETTIVO DI (...)' solo nel caso in cui il titolare effettivo (persona fisica) è stato individuato all'interno di una persona giuridica che controlla il trust o istituto giuridico affine.

\*Requisito/Caratteristica



Nessuna opzione

TITOLARE EFFETTIVO DI COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CSA)

TITOLARE EFFETTIVO DI FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (FDA)

TITOLARE EFFETTIVO DI GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUA)

TITOLARE EFFETTIVO DI SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDA)

TITOLARE EFFETTIVO DI BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNA)

TITOLARE EFFETTIVO DI ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFA)

COSTITUENTE DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (CST)

FIDUCIARIO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (FDU)

GUARDIANO DI TRUST O ISTITUTO AFFINE (GUR)

SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO DEL FIDUCIARIO IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (DDF)

BENEFICIARIO DEL TRUST O ISTITUTO AFFINE (BNC)

ESERCENTE CONTROLLO SUI BENI IN TRUST O ISTITUTO AFFINE (TFC)

CONTROINTERESSATO ALL'ACCESSO PER ESPOSIZIONE A RISCHIO SPROPORZIONATO DI FRODE, RAPIMENTO, RICATTO, ESTORSIONE, MOLESTIA, VIOLENZA O INTIMIDAZIONE OPPURE PERSONA INCAPACE O MINORE D'ETÀ (CTR)

Selezionare dalla lista i requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di un mandato fiduciario

- **Devono** essere indicati quali titolari effettivi, almeno, il **costituente** (ovverosia il fiduciante - **CST**) e il **beneficiario (BNC)**
- **Non** deve essere compilato quale titolare effettivo il **fiduciario (FDU o FDA)**



# Consolidamento della comunicazione

DICHIARANTE

Dati del dichiarante

ALLEGATI



**SUGGERIMENTO:**

Per gli adempimenti selezionati non sono previsti allegati da inoltrare al Registro Imprese.

IMPORTI

Indicazione degli importi:

- la pratica è esente dall'**imposta di bollo**
- il **diritto di segreteria** come da decreto del MIMIT

# I controlli automatici del modello TE

Il decreto che ha approvato le specifiche tecniche del modello digitale TE prevede numerose regole per il controllo automatico della correttezza, coerenza e completezza della comunicazione del titolare effettivo; **il mancato superamento di uno di questi controlli impedisce la spedizione e il sistema ne dà informativa all'utente.**

Alcuni dei controlli automatizzati implementati nel **servizio web DIRE**:

- non sono ammessi documenti allegati;
- in presenza di controinteressato (requisito CTR) è obbligatorio indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata riferibile al titolare effettivo;
- i codici fiscali indicati nel modello TE devono essere formalmente corretti e congruenti;
- l'obbligo di indicare il codice fiscale è previsto anche per le persone fisiche con cittadinanza estera e residenza in Italia;
- unico ente destinatario del modello TE è il registro delle imprese (Comunicazione Unica, adempimento di tipo "variazione");
- in caso di Srl, Srls, Società consortile a rl, se il modello TE contiene un titolare effettivo con il requisito TPD, questi deve essere presente nell'elenco dei soci con una partecipazione proprietaria superiore al 25% (qualora risulti titolare di più quote, la somma dei valori nominali deve essere superiore al 25%);
- deve essere selezionata la tipologia di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita all'ente (imprese con personalità giuridica e persone giuridiche private) o all'istituto giuridico (trust o mandato fiduciario) al quale si riferisce la comunicazione della titolarità effettiva;
- deve essere selezionato il codice requisito corretto che individua il titolare effettivo, a seconda che si tratti di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust o mandato fiduciario;
- nel caso di impresa con personalità giuridica qualora venga compilato per il titolare effettivo il requisito TRA (poteri di rappresentanza, direzione o amministrazione) non si possono compilare requisiti diversi, ad eccezione del requisito CTR;
- il dichiarante da indicare nel modello TE deve avere la seguente qualifica:
  - i) impresa con personalità giuridica, tipo soggetto: legale rappresentante, amministratore, liquidatore, commissario giudiziario o "altro previsto dalla normativa";
  - ii) persona giuridica privata, tipo soggetto: legale rappresentante, amministratore, liquidatore o "altro previsto dalla normativa";
  - iii) in caso di trust, tipo soggetto: "altro previsto dalla normativa";
  - iiii) in caso di mandato fiduciario, tipo soggetto: "altro previsto dalla normativa".

# Popolamento delle sezioni del registro – Termini, costi e sanzioni

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva devono essere comunicati **entro 60 giorni** dai soggetti obbligati **già costituiti al 9 ottobre 2023, l'ultimo giorno utile per l'invio è l'11 dicembre 2023.**

Si intendono già costituiti:

- \* le srl (anche semplificate) spa, sapa, cooperative (anche in forma consortile) **già iscritte** nel registro delle imprese alla data di avvio;
- \* le persone giuridiche private **già iscritte** alla data di avvio nel registro prefettizio, oppure nel registro regionale delle persone giuridiche private;
- \* gli atti costitutivi di trust **già costituiti** alla data di avvio;
- \* i mandati fiduciari **già costituiti** (con una società fiduciaria) alla data di avvio.

Il D.M. 20 aprile 2023 ha previsto un **diritto di segreteria di euro 30** per la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva; la comunicazione è esente dall'imposta di bollo.

La Camera di commercio territorialmente competente **accerta e contesta** la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile.

## Disciplina a regime – Termini, costi e sanzioni

Le imprese con personalità giuridica - s.p.a., s.a.p.a, s.r.l., s.r.l.s., cooperative, anche se in forma consortile, incluse le società partecipate da enti pubblici - e le P.G.P. **iscritte nei rispettivi registri dopo il 9 ottobre 2023 hanno 30 giorni di tempo** per comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva.

I Trust e gli istituti giuridici affini, costituiti dopo il 9 ottobre 2023 **hanno 30 giorni di tempo** per comunicare i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva.

Il D.M. 20 aprile 2023 ha previsto un **diritto di segreteria di euro 30** per la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva; la comunicazione è esente dall'imposta di bollo.

La Camera di commercio territorialmente competente **accerta e contesta** la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile.

# Variazione e conferma dati e informazioni - Indicazioni generali

In caso di **variazione** dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva occorre comunicare le relative modifiche **entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione**.

Occorre inoltre comunicare annualmente la **conferma** dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma.

Per la comunicazione di variazione o di conferma si utilizza il **modello TE**.

Il D.M. 20 aprile 2023 ha previsto un **diritto di segreteria di euro 30** per la comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva; la comunicazione è esente dall'imposta di bollo.

La Camera di commercio territorialmente competente **accerta e contesta** la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile.

# Variazione e conferma dati e informazioni - Imprese

La variazione di dati e informazioni può riguardare:

## 1. il **Titolare Effettivo**:

- l'anagrafica, la residenza anagrafica, il codice fiscale del Titolare Effettivo, il domicilio del Titolare Effettivo,
- la variazione della persona del Titolare Effettivo,
- la variazione del requisito Titolare Effettivo (es. TPD - partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale, TPI - partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale, TCM - controllo di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).

Qualora la modifica dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva consegua al compimento di un atto modificativo la cui iscrizione nel Registro delle Imprese ha efficacia costitutiva, la **data dell'evento coincide con quella di iscrizione di tale atto** (es. atti di fusione o scissione, iscrizione nomina liquidatore nei casi in cui lo stesso sia individuato come Titolare Effettivo).

Nel caso di trasferimento quote di srl la data dell'evento coincide con la data di iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese.

Qualora la modifica dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva consegua al compimento di un atto modificativo diverso da quelli indicati al punto precedente, la data dell'evento coincide con la data di tale atto (es. rinnovo cariche qualora il Titolare Effettivo sia individuato in colui che ha poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione la data coincide con l'accettazione della carica).

Le società di capitali possono effettuare la conferma in occasione del deposito del bilancio di esercizio.

## 2. l'**Impresa con personalità giuridica**:

- la variazione dei dati e delle informazioni proprie delle imprese con personalità giuridica (es.: denominazione, codice fiscale, sede legale, ecc.) segue le comuni regole civilistiche, che prevedono l'iscrizione nel registro delle imprese della corrispondente deliberazione/decisione dell'assemblea dei soci, a cura del notaio verbalizzante.



# Variazione e conferma dati e informazioni - Persone giuridiche private

La variazione di dati e informazioni può riguardare:

## 1. il **Titolare Effettivo**:

- l'anagrafica, la residenza anagrafica e il codice fiscale del Titolare Effettivo, il domicilio del Titolare Effettivo,
- la variazione della persona del Titolare Effettivo,
- la variazione del requisito Titolare Effettivo (es.: FND - fondatore, BNP - beneficiario della persona giuridica privata, TRA - titolare poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione).

## 2. l'**ENTE** nel caso di Persona Giuridica Privata iscritta **esclusivamente** nell'apposita sezione autonoma della titolarità effettiva:

- il codice fiscale,
- la denominazione dell'ente,
- la sede legale e, se diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente,
- l'indirizzo di posta elettronica certificata.

# Variazione e conferma dati e informazioni - Trust

La variazione di dati e informazioni può riguardare:

## 1. il **Titolare Effettivo**:

- l'anagrafica, la residenza anagrafica, il codice fiscale del Titolare Effettivo, il domicilio del Titolare Effettivo,
- la variazione della persona del Titolare Effettivo,
- la variazione del requisito Titolare Effettivo (es. CST - costituente di trust o istituto affine, CSA - titolare effettivo di costituente di trust o istituto affine, GUR - guardiano di trust o istituto affine)

## 2. il **Trust**:

- il codice fiscale,
- la denominazione del trust.

# Variazione e conferma dati e informazioni - Mandato fiduciario

La variazione di dati e informazioni può riguardare:

## 1. il **Titolare Effettivo**:

- l'anagrafica, la residenza anagrafica, il codice fiscale del Titolare Effettivo, il domicilio del Titolare Effettivo,
- la variazione della persona del Titolare Effettivo,
- la variazione del requisito Titolare Effettivo (es. CST - costituente di trust o istituto affine, CSA - titolare effettivo di costituente di trust o istituto affine, GUR - guardiano di trust o istituto affine).

## 2. il **Mandato fiduciario**:

- estremi del mandato fiduciario, ossia il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria (art. 15, co. 1, D.M. 16/01/1995), oggetto di comunicazione.

## **L'accreditamento alla consultazione del registro dei titolari effettivi**

# La consultazione del registro dei titolari effettivi

**Autorità** di cui all'art. 21 comma 2 lettere a), b), c) e d) e comma 4 lettere a), b), c) del decreto antiriciclaggio.

Accedono ai dati e alle informazioni presenti nella sezione autonoma e speciale attraverso apposita convenzione sottoscritta con Unioncamere e il gestore informatico (Infocamere).

**Soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela**, art. 3 decreto antiriciclaggio.

Accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva iscritti nella sezione autonoma e speciale del registro delle imprese, previo accreditamento presso la Camera di Commercio, e trasmettono tempestivamente a quest'ultima le segnalazioni di eventuali difformità tra i dati iscritti nel registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica.

Le segnalazioni sono consultabili dalle autorità.

E' garantito l'anonimato dei soggetti segnalanti.

## Altri soggetti legittimati

I soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti giuridici affini, previa **presentazione di richiesta motivata di accesso** attestante che *"la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata"*.

L'esercizio del diritto di accesso è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

La sentenza della Corte di Giustizia UE del 22/11/2022, per le cause riunite n. C-37/20 e C-601/20, ha escluso la possibilità di consultazione da parte del pubblico **senza limitazioni** dei dati e delle informazioni della titolarità effettiva riguardante le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private, per violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; ciò comporta la disapplicazione dell'art. 7, co. 1, D.M. 11/03/2022, n. 55.

## Accreditamento degli obbligati all'adeguata verifica della clientela 1/2

I soggetti obbligati di cui **all'articolo 3** del decreto antiriciclaggio, previo accreditamento, accedono alla sezione autonoma e alla sezione speciale del registro delle imprese, per la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti concernenti l'adeguata verifica della clientela secondo quanto stabilito dagli artt. 17,18 e 19 del decreto antiriciclaggio.

La **richiesta di accreditamento**, resa ai sensi del DPR 445/2000, è presentata dal soggetto obbligato alla Camera di commercio territorialmente competente e contiene:

- a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del decreto antiriciclaggio (es.: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, gli esercenti talune tipologie di professioni ordinistiche, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco, ecc.);
- b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica;
- c) l'indicazione dell'autorità di vigilanza competente o dell'organismo di autoregolamentazione e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati;
- d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

**I soggetti obbligati accreditati possono indicare delegati all'accesso incardinati nella propria organizzazione.**

## Accreditamento degli obbligati all'adeguata verifica della clientela 2/2

La richiesta di accreditamento è presentata per il tramite di un [portale nazionale](#), messo a disposizione dal sistema camerale, attraverso la **compilazione di un modulo on line**, oppure per il tramite dell'Ordine professionale di riferimento, a partire dal momento in cui sarà stata stipulata **apposita convenzione tra l'UnionCamere e l'Ordine stesso**.

L'accREDITAMENTO è comunicato al soggetto obbligato a mezzo posta elettronica certificata e consente l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo espresso dello stesso.

Le eventuali modifiche dello status di soggetto obbligato o la sua cessazione sono comunicati dal soggetto obbligato entro dieci giorni.

L'accREDITAMENTO è gratuito, valido per tutto il territorio nazionale e consentirà la consultazione di titolari effettivi e degli eventuali controinteressati iscritti in tutto il territorio nazionale.

La consultazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria stabiliti nelle seguenti misure:

| Richiesta                                                | Diritti di segreteria |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Certificati (ridotto e non) titolarità effettiva         | 5 euro                |
| Certificato storico (ridotto e non) titolarità effettiva | 7 euro                |
| Visura ordinaria (ridotta e non) titolarità effettiva    | 1 euro                |
| Visura storica (ridotta e non) titolarità effettiva      | 2 euro                |
| Visura titolarità effettiva                              | 0,30 euro             |
| Visure storica titolarità effettiva                      | 0,45 euro             |

**Buon lavoro.**



CAMERA DI COMMERCIO  
VENEZIA ROVIGO